

Concorso

**808 ROMA
CAPITALE**

225 Istruttori Servizi Tecnici (Cod. RC/IT)

125 Funzionari Tecnici (Cod. RC/FT)

MANUALE di **TEORIA** e **QUIZ**
per la **prova scritta e orale**

La disposizione *de qua* ricalca il precedente art. 32, co. 11, d.lgs. n. 50/2016, che tuttavia prevedeva un termine ultimo di 20 giorni dalla notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante quale limite al divieto di stipulazione contrattuale.

La **violazione dei c.d. obblighi di *stand still*** dà luogo ad una pluralità di conseguenze, quali l'insorgenza di responsabilità risarcitoria e l'irrogazione di sanzioni alternative *ex art. 123 c.p.a.*; al contrario, la giurisprudenza esclude che la violazione degli obblighi di *stand still* possa essere sola sufficiente alla dichiarazione di inefficacia del contratto, richiedendo "*l'art. 121, co. 1, lett. c), c.p.a., a tale ultimo fine, che ricorrano, oltre al mancato rispetto del termine dilatorio (...) le seguenti due ulteriori condizioni: che la violazione "abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto"; che tale violazione, "aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento"*. (cfr. Cons. St., sez. V, 15 novembre 2022 n. 9995; conf. Cons. St., Sez. V, 23 maggio 2015, n. 1565).

15. L'esecuzione del contratto

La fase che ha inizio con la stipulazione del contratto e prosegue con l'attuazione del rapporto negoziale è disciplinata da **norme civilistiche in materia contrattuale**. Il d.lgs. n. 50 del 2016 contiene, poi, specifiche disposizioni che regolano la fase esecutiva, quali: **il collaudo, le garanzie definitive, le modifiche del contratto in corso di esecuzione, la sospensione, la risoluzione e il recesso**.

Nel **nuovo Codice del 2023**, all'esecuzione del contratto è dedicata, ancora una volta tramite una disciplina unitaria e completa, la Parte VI del Libro II il Titolo V (artt. 113 - 126), che ha proceduto ad un riordino e sostituzione di varie previsioni già contenute, in ordine sparso, negli artt. 101, 102 e 111, d.lgs. n. 50/2016, dando concretezza alle esigenze di semplificazione e snellimento normativo sottese alla legge delega e guardando precipuamente a:

- i **soggetti**, cui è dedicato l'art. 114 (*ex* 101), ove sono previste le figure professionali necessarie per lo svolgimento dell'attività esecutiva da parte delle stazioni appaltanti qualificate;
- l'**oggetto**, disciplinato dall'art. 115 (*ex* 111) ove sono previste le attività di direzione, controllo e contabilità, sotto il profilo oggettivo e dall'art. 116 (*ex* 102) disciplinante le attività di collaudo e verifica di conformità; le norme tecniche e descrittive sono, invece, racchiuse negli **Allegato I.9 e II.14** cui le norme codicistiche rinviano.

Figura centrale della fase di esecuzione è il **RUP** (oggi **Responsabile unico di progetto** e non più o non solo di procedimento), il quale dirige l'esecuzione dei contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) e controlla i livelli di qualità delle prestazioni (art. 114, co.1), potendosi avvalere anche di altre figure, tra cui in particolare: il **direttore dell'esecuzione del contratto** e il **direttore dei lavori**, il **coordinatore in materia di salute e sicurezza** (di cui al D.Lgs. 81/2008) e il **collaudatore** o verificatore della conformità.

► 15.1. Direzione dei lavori e dell'esecuzione, controllo tecnico-contabile e amministrativo, collaudo e garanzia di conformità. Le novità del D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 c.d. Correttivo Contratti Pubblici.

Nella fase di esecuzione del contratto vi sono una serie di **figure professionali** che si occupano di **dirigere, verificare e controllare** la regolare esecuzione dei lavori, dei servizi e delle prestazioni, al fine di attestarne la conformità rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore ed alle disposizioni del codice. Le attività di collaudo e verifica hanno, in particolare, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. Gli artt. 114, 115 e 116 del nuovo Codice si occupano di disciplinare, rispettivamente, la direzione dei lavori e dell'esecuzione dell'appalto, il controllo tecnico-contabile e amministrativo e le verifiche finali (collaudo e garanzia di conformità).

In tali disposizioni sono state riprese le previsioni già contenute negli artt. 101, 102 e 111 del d.lgs. n. 50/2016, secondo i seguenti criteri:

- nell'art. 114 (ex 101) vengono disciplinate le figure professionali necessarie, allo stato, per lo svolgimento dell'attività esecutiva da parte delle stazioni appaltanti "qualificate" (punto di vista soggettivo);
- l'art. 115 (ex 111) si occupa delle attività di direzione, controllo e tenuta della contabilità, inserendo la previsione sulle "riserve" dell'appaltatore a contenuto economico (punto di vista oggettivo);
- l'art. 116 (ex 102) disciplina le attività di collaudo e verifica di conformità.

Nello specifico, nell'art. 114 al comma 1 si riepilogano le **figure professionali principali** che coadiuvano il responsabile unico del procedimento (RUP) nella fase esecutiva, riproducendo sostanzialmente immutato il testo dell'articolo 101, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016. L'unica differenza degna di menzione è l'introduzione della congiunzione "o" (al posto della virgola) prima dell'espressione "*del verificatore di conformità*" che ha lo scopo di precisarne l'alternatività rispetto al collaudatore o alla commissione di collaudo. Il comma 2 contiene, invece, il riferimento alle figure professionali ulteriori per gli appalti di lavori, tra le quali, quelle – di nuova introduzione – collegate alla gestione informativa digitale che sono previste nell'allegato I.9. Il comma 3 demanda al direttore dei lavori il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento. Nel caso di impedimento, tale ruolo può essere affidato ad un direttore operativo (comma 4), che può avvalersi di ispettori di cantiere, i cui compiti sono contenute nell'allegato II.14 (comma 5). Il comma 4 prevede che, limitatamente agli appalti di lavori inferiori alla soglia di un milione di euro, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, possa svolgere funzioni di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva. Per i lavori di maggiore entità, o in caso di impedimento allo svolgimento di tali funzioni, occorre nominare un coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva (CSE), ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, che operi in autonomia, sia nei confronti del direttore dei lavori che nei confronti del RUP. Il **D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 c.d. Correttivo Contratti Pubblici** dispone la soppressione dell'ultimo periodo del comma 5. In particolare, in un'ottica di semplificazione, il decreto correttivo prevede l'adozione di uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che – nel rispetto delle procedure già previste a normativa vigente – possano "ospitare", anche cumulativamente, il contenuto degli allegati per i quali il codice prevede la delegificazione, ricordando le relative disposizioni nel nuovo art. 226-bis, al cui commento si rinvia.

Il comma 6 interviene, modificandola, sulla disciplina prevista dall'art. 111, co. 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016, per coordinarlo con le previsioni sulla qualificazione delle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche. Queste ultime possono ricorrere ad appalti esterni anche per la direzione dei lavori in casi particolari, ossia qualora si tratti di "lavori complessi" o che richiedano professionalità specifiche. Si è dunque scelto di non generalizzare la facoltatività del ricorso al personale interno per la direzione dei lavori in luogo dell'obbligatorietà, limitandola alle sole ipotesi di "complessità" dei lavori.

L'art. 115 interviene sulla disciplina prevista dall'art. 111 d.lgs. 50/2016, mantenendo soltanto le parti strettamente inerenti all'attività di **controllo tecnico contabile e amministrativo** e rinviando ad un apposito allegato (allegato II.14) per la descrizione delle attività di controllo. Si prevede, inoltre, un coordinamento con la parte del nuovo Codice sulla digitalizzazione prevedendo espressamente che l'attività di controllo avvenga mediante l'utilizzazione delle piattaforme digitali.

I commi 2, per i lavori, e 4, per servizi e forniture, introducono poi una innovativa previsione sull'iscrizione delle "**riserve**" **dell'appaltatore a contenuto economico**, che non erano invece disciplinate dal d.lgs. n. 50 del 2016. Per capire la funzione delle "riserve" occorre precisare come nel corso dell'esecuzione dell'appalto possa accadere o che l'amministrazione avanzi delle pretese nei confronti dell'appaltatore o viceversa che quest'ultimo avanzi delle pretese nei confronti della stazione appaltante. Mentre l'amministrazione può ricorrere al potere di autotutela, l'appaltatore, per fare valere le proprie ragioni, deve seguire precise procedure, formali e vincolate, stabilite dalle norme in materia. La previsione di uno specifico onere per l'impresa di indicare le riserve mette la stazione appaltante in condizione di conoscere e valutare tempestivamente le pretese dell'appaltatore.

In considerazione dell'ampiezza del contenzioso dinanzi al giudice ordinario che interessa la materia, il nuovo Codice prevede ora espressamente la sanzione della decadenza dai diritti a contenuto patrimoniale dell'esecutore, come conseguenza della mancata iscrizione o esplicitazione delle riserve, rinviando all'allegato II.14 per la disciplina di modalità e termini, diversamente da quanto previsto nell'impianto previgente (D.M. 49/2018) che rimetteva tale disciplina ai documenti di gara e/o ai singoli

contratti (art. 9). In particolare, all'art. 2 dell'allegato II.14 si specifica che le riserve vanno iscritte *"a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle...in ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche sul registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo"*, all'art. 3 viene evidenziato che l'esecutore, all'atto della firma del conto finale, *"ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili..."*.

Il **collaudo dei lavori e la verifica di conformità dei servizi e forniture** rappresenta un momento essenziale nella fase di esecuzione e ha la finalità di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

L'art. 116 del nuovo Codice riproduce gran parte del testo dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016. Particolare attenzione viene riservata ai tempi che l'appaltatore deve rispettare, come dimostra l'inserimento al comma 1 delle *"tempistiche"* tra le caratteristiche che il collaudo è tenuto a verificare, al fine di evidenziare la necessità che l'opera sia completata nel rispetto dei tempi stabiliti. Inoltre, il comma 2 precisa che il collaudo e della verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni (salvi i casi di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno) e introduce una nuova possibilità – rispetto alla previsione del previgente codice – di ridurre tali tempi in presenza di opere o di servizi di limitata complessità. Anche in questo caso, è evidente la finalità di accelerazione sottesa all'intervento *de qua*, essendo ora espressamente previsto che le tempistiche possano essere ridotte per lavori poco complessi. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il **D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209** ha modificato il comma 4 specificando le **modalità di individuazione dei collaudatori**, prevedendo:

- per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche, la nomina da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti;
- per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono amministrazioni pubbliche, la nomina da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche. Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità.

Con il nuovo **comma 4 bis**, si prevede che anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico venga individuato tra le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche. In caso di accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante può verificare la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni, affidare l'incarico all'esterno *"con le modalità previste dal codice"*. La medesima disposizione specifica che il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per il personale della stessa amministrazione, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre, per il personale di altre amministrazioni pubbliche, è determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dell'allegato II.14. Il successivo **comma 4-ter**, introdotto dal **Correttivo**, stabilisce che il collaudatore o la commissione di collaudo, per lavori di particolare complessità, possano decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa in possesso di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo. In tal caso, il membro o i componenti della segreteria tecnico-amministrativa sono scelti dal collaudatore o dal presidente della commissione ed i relativi oneri sono posti a carico del collaudatore o dei membri della commissione di collaudo.

Al comma 5, si inserisce il riferimento, accanto alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti con ciò estendendo la relativa disciplina ai settori speciali.

Vengono, poi, apportate modifiche al **comma 6**, eliminando la previgente incompatibilità legata al luogo ove si svolge o si è svolto il proprio servizio, con riferimento ai dipendenti pubblici, ai magistrati